



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI
RADIODIFFUSIONE E POSTALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1 comma 1039 lettera b) della sopra citata legge 27 dicembre 2017 n. 205 che prevede l'*“erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021”*;

VISTO, altresì, l'art. 1 comma 1040 della medesima legge 27 dicembre 2017 n. 205 che stabilisce che *“Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1039 [...]”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”*, pubblicato sul supplemento ordinario n. 47 della Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 323 del 31 dicembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 93 del 19 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2019, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico”* adottato ai sensi dell'articolo 4 bis del Decreto Legge 12 luglio 2018 n. 86, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018 n. 97;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 30 luglio 2021 al n. 745, con il quale all'Avv. Francesco Soro è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;



VISTO l'art. 53, comma 16-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vieta, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, prestazioni di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione in cui il dipendente abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito TUSMAR);

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione;

VISTI gli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*” (di seguito PNAF);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *Road Map*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTA la determina direttoriale del 28 novembre 2019 adottata dalla DGTCI-ISCTI con la quale, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a), comma 8 e comma 9 del sopra menzionato decreto, sono state individuate le specifiche date per le operazioni di rilascio dei CH 51 e CH 53 nelle province dell'Area ristretta A, nonché per le operazioni di spegnimento facoltativo dei medesimi canali nelle restanti province delle regioni dell'area ristretta A e le date delle operazioni di spegnimento facoltativo di tutte le altre frequenze oggetto di diritto d'uso rilasciate ad operatori di rete in ambito locale;

VISTE le determine direttoriali del 29 aprile 2020 e del 17 novembre 2020 adottate dalla sopra citata Direzione Generale, con le quali, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) e comma 8 del sopra menzionato decreto sono state altresì individuate rispettivamente le specifiche date per le operazioni di rilascio dei CH 51 – 53 nelle Aree ristrette B e D, nonché per le operazioni di spegnimento facoltativo dei suddetti canali nelle restanti province e aree territoriali delle regioni e province autonome delle medesime Aree ristrette B e D;



VISTO il decreto interministeriale MISE-MEF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 20 gennaio 2021 “Definizione delle modalità operative e delle procedure per l’erogazione di indennizzi a favore di operatori di rete in ambito locale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1039 lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO il decreto ministeriale del 15 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti con atto n. 28, in data 15 gennaio 2021, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28-1-2021, con il quale è stata disposta una modifica del comma 9 dell’art. 4 del decreto 19 giugno 2019 che disciplina la facoltà per gli operatori di rete titolari di diritto d’uso in ambito locale di effettuare, entro il mese di maggio 2020, il rilascio della frequenza oggetto del relativo diritto d’uso in anticipo rispetto alle scadenze previste dal medesimo decreto ministeriale, prevedendo che gli operatori di rete in ambito locale possano usufruire, per il rilascio volontario anticipato delle frequenze, di una nuova finestra temporale di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’art.1, comma 1039, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente l’erogazione degli indennizzi agli operatori di rete in ambito locale;

VISTO l’art. 2 del sopramenzionato decreto interministeriale MISE-MEF che stabilisce che debba essere corrisposto un indennizzo a tutti gli operatori di rete titolari di diritti d’uso in ambito locale, compresi i soggetti titolari di autorizzazioni temporanee, in regola con gli obblighi previsti dalle norme vigenti, tenuti a liberare tali frequenze in base a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1032 della legge 205/2017, in anticipo rispetto alla scadenza prevista nel relativo diritto d’uso rilasciato dal Ministero, e secondo le tempistiche previste dal Decreto Ministeriale 19 giugno 2019;

VISTA l’art. 3, comma 3 del medesimo decreto interministeriale MISE-MEF che disciplina i criteri di ripartizione delle risorse stanziare per l’erogazione degli indennizzi da corrispondere ai beneficiari come individuati dal sopra citato art. 2 e fissa in € 25.000.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sul numero complessivo di impianti legittimamente eserciti e in € 276.158.000 lo stanziamento da destinare al calcolo dell’indennizzo basato sulla popolazione residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee;

VISTA la necessità di dover quantificare sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante, in base al numero totale di abitanti cumulativamente residente nelle province oggetto dei diritti d’uso e delle autorizzazioni temporanee, sia il valore unitario dell’indennizzo spettante per ciascun impianto disattivato, in base al numero totale di impianti legittimamente eserciti dai soggetti beneficiari;

CONSIDERATO che risulta ancora pendente un elevato numero di ricorsi inerenti richieste di integrazione ed estensione dei titoli precedentemente rilasciati dal Ministero, in particolare con la richiesta del riconoscimento di ulteriori province e/o di ulteriori impianti;

RITENUTO di dover stabilire un valore unitario dell’indennizzo per abitante e per impianto che consenta di poter disporre delle risorse economiche necessarie al ristoro di tutti i soggetti anche nei casi di soccombenza del Ministero nei contenziosi di cui sopra che determinerebbe un conseguente aumento sia della popolazione totale cumulativamente coperta dai diritti d’uso che del numero totale degli impianti;

RITENUTO, pertanto, che sulla base delle motivazioni sopra esposte si debba fissare in € 0,34 il valore unitario dell’indennizzo spettante per abitante e in € 3.800 il valore unitario dell’indennizzo spettante per impianto disattivato;



VISTE la nota pervenuta al Ministero da parte dell'operatore di rete ABC SRL, titolare di diritto d'uso sul canale 53 UHF per la provincia di La Spezia, con la quale veniva comunicato di aver ottemperato, nei tempi prescritti, agli obblighi di rilascio dei suddetti canali nelle province di cui alla Tabella 2 della determina direttoriale del 28 novembre 2019;

VISTA, altresì, la facoltà esercitata e comunicata, conformemente alle modalità operative ed alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero, dagli operatori di rete PIRENEI SRL, PTV PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA, CANALE 11 TELEALTAROMAGNA SRL, TEVERE TV SRL, TESAR SRL, TELE V.C.O. 2000 SRL, DTOWERS SRL, EDITRICE 21 SRL, STARTUP COMMUNICATION SRL, RTV38 SPA, UMBRIA TELEVISIONI SRL e CANALE MARCHE SRL, di dismettere volontariamente le frequenze oggetto del relativo diritto d'uso in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4 del DM 19 giugno 2019, in coincidenza con la fase temporale disposta nella tabella 3 del medesimo DM, per l'area ristretta A;

CONSIDERATO che le comunicazioni di avvenuto rilascio delle frequenze e di disattivazione degli impianti trasmissivi, pervenute da parte dei suddetti operatori di rete, contengono anche la contestuale richiesta di erogazione del relativo indennizzo, ai sensi del sopra citato decreto interministeriale pubblicato sulla G.U. n. 14 del 20 gennaio 2021;

VISTE le note degli Ispettorati Territoriali competenti con le quali viene confermato il rilascio delle sopramenzionate frequenze con la contestuale disattivazione degli impianti di trasmissione in tutte le province indicate nelle comunicazioni pervenute da parte dei suddetti operatori di rete;

VISTA la relazione istruttoria con la quale il dirigente della DIV IV della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali ha comunicato gli esiti dell'esame delle dichiarazioni di rilascio delle frequenze, di disattivazione degli impianti e delle istanze di indennizzo pervenute;

RITENUTO, pertanto, di poter considerare conclusa la fase istruttoria propedeutica all'erogazione degli indennizzi agli operatori di rete sopra indicati;

RAVVISATA pertanto, la necessità di approvare, e contestualmente di pubblicare sul sito del Ministero gli elenchi degli operatori di rete indicati in premessa e riportati nell'allegata tabella con la indicazione degli importi spettanti;

DECRETA

Art. 1

E' approvato l'allegato 1 al presente decreto con l'elenco degli indennizzi spettanti, calcolati assegnando un valore pari ad € 0,34 per abitante residente in ciascuna delle province oggetto del diritto d'uso rilasciato ed un importo pari a € 3.800 per ciascun impianto disattivato, secondo le modalità previste all'art. 3 del decreto interministeriale pubblicato sulla G. U. n. 14 del 20 gennaio 2021, ai seguenti operatori di rete:

- ABC SRL che ha dismesso la frequenza CH 53 UHF nella provincia di La Spezia oggetto di rilascio obbligatorio, come da Tabella 2 della determina direttoriale del 28 novembre 2019;



- PIRENEI SRL, PTV PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SPA, CANALE 11 TELEALTAROMAGNA SRL, TEVERE TV SRL, TESAR SRL, TELE V.C.O. 2000 SRL, DTOWERS SRL, EDITRICE 21 SRL, STARTUP COMMUNICATION SRL, RTV38 SPA, CANALE MARCHE SRL e UMBRIA TELEVISIONI SRL, che hanno esercitato la facoltà di dismettere volontariamente le frequenze oggetto del relativo diritto d'uso, in anticipo rispetto alle scadenze di cui alla tabella 4 del DM 19 giugno 2019, in coincidenza con la fase temporale disposta nella Tabella 3 del decreto direttoriale sopramenzionato.

Art. 2

1. La procedura per la presentazione delle domande di indennizzo per gli operatori di rete locali come da allegato 1 è conclusa.
2. Qualora, a conclusione della procedura e ad esito degli eventuali contenziosi, dovessero residuare somme destinate all'erogazione degli indennizzi, il Ministero si riserva la facoltà di ridistribuire agli aventi diritto tali somme adottando criteri di ripartizione coerenti con quanto disposto dal decreto interministeriale pubblicato sulla G. U. n. 14 del 20 gennaio 2021.
3. Qualora risulti che l'operatore di rete beneficiario dell'indennizzo abbia reso dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali in sede di presentazione della richiesta o nella documentazione alla stessa allegata, l'indennizzo è revocato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.
4. La revoca dell'indennizzo comporta l'obbligo, a carico del soggetto beneficiario, di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento con il quale è disposta la revoca, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali di inflazione pubblicati dall'ISTAT, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
5. Nei casi di inottemperanza all'obbligo di versamento dell'ammontare indebitamente percepito entro i termini fissati, il recupero coattivo dell'indennizzo e la rivalutazione ed interessi vengono disposti mediante iscrizione a ruolo.

Art. 3

1. La Divisione IV di questa Direzione generale provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale.
2. La Divisione V, incaricata della esecuzione del provvedimento, è autorizzata a procedere, secondo quanto riportato in premessa, ai decreti di impegno che saranno assunti sul capitolo di bilancio 7590 PG 2 e ai conseguenti atti di liquidazione per il pagamento degli importi dovuti anche a seguito di eventuali contenziosi.

Roma, 14 settembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Soro